## Nota n. 19 del 16/12/2021

Orientamenti dell'Autorità bancaria europea "sulla stima della perdita in caso di default (LGD) adatta per una fase recessiva ("stima della LGD in fase recessiva")" (EBA/GL/2019/03)

La Banca d'Italia ha dichiarato all'Autorità bancaria europea (*European Banking Authority*, EBA) l'intenzione di conformarsi agli Orientamenti dell'EBA "sulla stima della perdita in caso di default (LGD) adatta per una fase recessiva ("stima della LGD in fase recessiva") (EBA/GL/2019/03).

Gli Orientamenti identificano i requisiti necessari per la stima della perdita in caso di default (LGD) adatta per una fase recessiva, conformemente a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti per gli approcci basati sui rating interni ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito ("approcci IRB") (1) e dal Regolamento Delegato (UE) 2021/930 del 1° marzo 2021 sulla natura, gravità e durata di una recessione economica.

Gli Orientamenti specificano i criteri da adottare per individuare il periodo di fase economica recessiva da utilizzare per il calcolo dei requisiti patrimoniali selezionando, tra quelli individuati sulla base Regolamento delegato (UE) 2021/930, quello che determina la LGD più conservativa.

Essi integrano e modificano gli Orientamenti dell'EBA sulla stima della probabilità di default (PD) e delle perdite in caso di default (LGD) e sul trattamento delle esposizioni in stato di default (EBA/GL/2017/16).

Nell'ambito degli approcci IRB, gli Orientamenti in esame si applicano ai metodi basati sull'utilizzo di stime della LGD proprie dell'intermediario; essi non si applicano al calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di diluizione, conformemente all'articolo 157 del regolamento (UE) n. 575/2013.

La presente nota della Banca d'Italia dà attuazione agli Orientamenti dell'EBA, che assumono valore di orientamenti di vigilanza secondo quanto illustrato nella Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d'Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza.

Gli Orientamenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 alle banche meno significative e alle SIM di classe 1 *minus*, come definite all'articolo 1, comma 2, del regolamento (UE) 2033/2019, o per le quali la Banca d'Italia abbia esercitato i poteri di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2034/2019, che compiono ogni sforzo per conformarvisi, anche secondo quanto disposto dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità bancaria europea.

<sup>(1)</sup> Cfr. Parte III, Titolo II, Capo 3, Sezione 6 e, in particolare, l'art. 181.